

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 5) della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno.

“Richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Signori Azionisti,

premesso che l'autorizzazione a svolgere attività di compravendita sulle azioni proprie, concessa dall'Assemblea del 28 aprile 2010 è giunta a scadenza il 28 ottobre 2011 e che, nell'interesse della Società, si ritiene utile procedere al suo rinnovo, sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la proposta di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile e dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione si è determinato a sottoporre, nuovamente, all'Assemblea degli Azionisti, la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie in quanto si ritiene che tale facoltà costituisca uno strumento di flessibilità gestionale ed anche strategica della quale gli Amministratori debbano poter continuare a disporre al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni in vigore;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società;
- offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento.

Alla luce inoltre della proposta di modifica dell'oggetto sociale che verrà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria convocata per il prossimo 10 giugno 2013 e del connesso possibile esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a), del Codice Civile, da parte dei Soci che non concorreranno all'adozione di tale deliberazione, la sopra citata autorizzazione all'acquisto di azioni proprie potrà

essere eventualmente utilizzata anche per garantire, ai sensi dell'art. 2437 quater del Codice Civile, la liquidazione delle azioni per le quali il suddetto diritto verrà esercitato.

Con particolare riferimento alla richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, si precisa che, allo stato, tale richiesta non è preordinata ad operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

2. Indicazioni sul numero massimo delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è rappresentato da n. 88.000.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, per un valore complessivo di Euro 44.000.000,00.

Alla data odierna la Società detiene complessivamente n. 3.365.726 azioni proprie (3,82% del capitale sociale) di cui n. 3.344.226 azioni direttamente e n. 21.500 azioni indirettamente tramite la controllata ATIVA S.p.A..

Tenuto conto di quanto sopra, si propone di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 17.600.000 azioni ordinarie, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente dalla Società ed a quelle eventualmente possedute da società dalla medesima controllate.

Gli acquisti verranno effettuati, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

3. Informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile

Il numero delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto in nessun caso eccederà la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni che dovessero essere eventualmente acquisite da società controllate.

Alle società controllate saranno impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'articolo 2359-bis del Codice Civile, nonché la loro cessione.

4. Durata per la quale si richiede l'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data nella quale l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse. In ogni caso il prezzo di acquisto non dovrà essere inferiore nel minimo di oltre il 10% e non superiore nel massimo di oltre il 10% al prezzo di riferimento registrato nel giorno di borsa aperto precedente ogni singola operazione di acquisto.

Tali criteri non troveranno applicazione per gli acquisti di azioni proprie eventualmente effettuati per garantire, ai sensi dell'art. 2437 quater del Codice Civile, la liquidazione delle azioni per le quali venisse esercitato il diritto di recesso.

Per l'alienazione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, in ogni caso con le modalità, i termini ed i requisiti conformi alla prassi di mercato ammessa e in ossequio alle disposizioni regolamentari di volta in volta in

vigore emanate da Consob e ciò anche con riferimento alle azioni proprie in portafoglio alla data della odierna deliberazione.

6. Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e le alienazioni di azioni proprie

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:

- mediante offerta pubblica di acquisto o scambio;
- con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite da Borsa Italiana S.p.A. ed aventi le caratteristiche di cui all'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
- attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;
- mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 4.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite da eseguirsi sia direttamente che per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

7. Eventuale annullamento delle azioni proprie acquistate

L'acquisto di azioni proprie non è preordinato ad operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo quindi a approvare la seguente proposta:

"L'Assemblea Ordinaria di ASTM S.p.A.,

preso atto della "Relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione" e delle proposte ivi contenute,

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, prive di valore nominale, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 17.600.000 azioni ordinarie, pari al 20% del capitale sociale della società, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente dalla Società ed a quelle eventualmente possedute da società dalla medesima controllate, stabilendo che:
 - a) l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione;
 - b) l'acquisto potrà essere effettuato con una qualsiasi delle modalità consentite dalla normativa vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:
 - (i) mediante offerta pubblica di acquisto o scambio;
 - (ii) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite da Borsa Italiana S.p.A. ed aventi le caratteristiche di cui all'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
 - (iii) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;
 - (iv) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione di cui alla precedente lettera a);

- c) delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione previsti dalla vigente normativa;
 - d) il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse. In ogni caso, fatto salvo il caso di acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell'art. 2437 quater del Codice Civile, il prezzo di acquisto non dovrà essere inferiore nel minimo di oltre il 10% e non superiore nel massimo di oltre il 10% al prezzo di riferimento registrato nel giorno di borsa aperto precedente ogni singola operazione di acquisto;
 - e) l'acquisto dovrà essere effettuato utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge;
- 2) di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate ai sensi della deliberazione di cui al punto 1) anche prima di aver esercitato integralmente l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, secondo le finalità e con una qualunque delle modalità ammesse dalla legge ed in conformità ad ogni altra norma applicabile, ivi incluse le disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, in tema di abusi di mercato.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie potranno avvenire in una o più volte e in qualsiasi momento, anche con offerta al pubblico, agli azionisti, nel mercato ovvero nel contesto di eventuali operazioni straordinarie. Le azioni potranno essere cedute anche tramite abbinamento ad obbligazioni o warrant per l'esercizio degli stessi e, comunque, secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;

- 3) di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
- 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente ed all' Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro – ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti, le cessioni, l'utilizzo o l'impiego delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro, e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

Tortona, 19 aprile 2013

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Gian Maria Gros-Pietro)